



**BANDO GAL MISURA PSR 121  
Ammodernamento delle aziende agricole**

**AZIONE PSL Gal Alto Oltrepo  
Creazione di un sistema integrato di valorizzazione delle produzioni  
agroalimentari di qualità dell'Oltrepo Pavese.**

**1. OBIETTIVO**

La misura 121 è prevista all'interno dell'azione del PSL "Creazione di un sistema integrato di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità dell'Oltrepo pavese" in relazione ad interventi che favoriscono l'innovazione di impresa e di progetto.

In relazione alla misura 1.2.1 il PSL si propone di realizzare investimenti materiali finalizzati all'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi delle aziende locali, con particolare riguardo allo sviluppo di accordi di filiera orientati, ove possibile, allo sviluppo delle filiere delle carni bovine e suine, del vino, della frutta e del settore lattiero caseario.

L'azione del PSL sostanzialmente si propone di creare una logica di sistema dove tutte le produzioni di eccellenza del territorio possono trovare spazio per valorizzarsi reciprocamente e ridurre le posizioni di debolezza in cui versano i produttori locali, partendo da interventi di innovazione e ammodernamento a diversi livelli: dai processi di produzione, ai prodotti medesimi, alle pratiche di promozione e commercializzazione maggiormente orientate alla valorizzazione dell'appartenenza al territorio.

**2. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA**

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

## **2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA**

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)<sup>1</sup>.

## **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO**

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda almeno:
  - 1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  - 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
  - 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
  - 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR ("Manuale"), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita Iva.

In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet

---

<sup>1</sup> D.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008 di approvazione del manuale delle procedure , dei controlli e delle sanzioni del PSR 2007-2013, pubblicato sul BURL n.9, 4° supplemento straordinario del 20/02/2008

<http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

- D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.

Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 27.1 e 27.2 del presente provvedimento;

- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali.

- F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province.

- G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

#### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Tra gli interventi previsti dal bando regionale, per lo sviluppo dell'azione del PSL si ammettono i seguenti:

**A.** realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sia di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;

**B.** acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;

**C.** acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente a quanto riportato nell'allegato 1 della presente Misura;

**D.** acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

**E.** realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico, idrico;

**F.** adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell'amianto;

**G.** acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;

**H.** acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali mobili, semi mobili e fissi al servizio della singola azienda agricola, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, residui e sottoprodotti ottenuti in prevalenza nell'azienda medesima.

Pertanto, ai fini della valorizzazione energetica e dell'utilizzazione agronomica in impianti aziendali o interaziendali degli effluenti di allevamento, le biomasse sottoposte a digestione anaerobica o ad altri processi e che possono essere addizionate agli effluenti di allevamento, sono le seguenti:

a) residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui al comma 7a e 7c dell'articolo 101 del D.lgs 3-4-2006 n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

- b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti all'impianto di trattamento non soggetti al campo di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006, se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
- c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria, o dalle imprese agricole di cui al comma 7b dell'articolo 101 del D.Lgs 3-4-2006 n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs 152 modificato dal D.Lgs n. 4/2008 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
- d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;
- I. realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento, finalizzate al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 11.12.2006, n. 24;
- J. acquisto di nuovi autonegozi adibiti esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti aziendali su aree pubbliche, a condizione che almeno i 2/3 dei prodotti commercializzati siano di provenienza aziendale; per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

Sono ammissibili a finanziamento iniziative previste per la realizzazione di progetti integrati fondati su un protocollo d'intesa che finalizzi gli interventi al perseguimento di un obiettivo comune riguardante il sistema agroalimentare locale e il contesto territoriale di riferimento (es. produzione congiunta, lavorazione congiunta, commercializzazione congiunta o organizzata, presentazione coordinata del prodotto al pubblico...).

I singoli interventi, e quindi le singole domande, che concorrono ad attuare il progetto integrato dovranno determinare un incremento della capacità delle imprese di accedere al mercato, in particolare gli interventi dovranno essere in grado di:

- ampliare la propria gamma di prodotto;
- migliorare le caratteristiche qualitative della produzione anche attraverso processi di certificazione e tracciabilità del prodotto;
- innovare le modalità di confezionamento e/o di presentazione del prodotto;
- ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente.

Il protocollo d'intesa può essere sottoscritto e sostenuto anche da aziende e soggetti esclusi dal presente bando (es. consorzi di produttori, aziende preposte alla commercializzazione dei prodotti, associazioni onlus che abbiano finalità di promozione e di valorizzazione dei prodotti, ecc...).

#### **4.1 SPESE GENERALI**

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;
5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
6. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

## 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

**Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.**

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

## 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;
- D. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- E. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- F. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- G. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- H. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- I. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- J. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- K. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- L. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

## 5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Per i comparti indicati nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.

Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 4.3.

| Comparto                | Categoria di interventi ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Limiti e divieti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOVINO DA CARNE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Interventi relativi alla linea vacca-vitello</li> <li>o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>o contenimento dei costi di produzione</li> <li>o risparmio energetico</li> <li>o incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello</li> <li>o in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti</li> <li>o <u>per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUINO</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>o risparmio energetico</li> <li>o incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>o non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> <li>o in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcilaie esistenti</li> <li>o <u>per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AVICOLO DA CARNE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>o contenimento dei costi di produzione</li> <li>o risparmio energetico</li> <li>o incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>o per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> <li>o in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BOVINO DA LATTE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>o contenimento dei costi di produzione</li> <li>o risparmio energetico,</li> <li>o adeguamento degli impianti alle norme sanitarie</li> <li>o incremento dei livelli di biosicurezza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla.<br/>In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte<sup>9</sup>.</li> <li>o nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fideiussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a <u>garantire la produzione della propria azienda</u></li> </ul> |
| <b>EQUINO</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>o allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>o nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UOVA</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>o contenimento dei costi di produzione</li> <li>o risparmio energetico</li> <li>o adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>o non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Comparto                              | Categoria di interventi ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limiti e divieti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIELE</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>investimenti relativi al laboratorio di smielatura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VITIVINICOLO</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale.</li> <li>sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2007 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ORTOFRUTTA</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori<sup>10</sup> riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996;</li> <li>per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro<sup>11</sup>: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti</li> </ul> |
| <b>CEREALI</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>miglioramento della qualità</li> <li>riconversione varietale, compresa quella biologica</li> <li>protezione dell'ambiente</li> <li>contenimento dei costi di produzione</li> <li>risparmio energetico</li> <li>miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPARTO BIETICOLO SACCARIFERO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>sono esclusi gli investimenti realizzati da soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".</li> <li>I soggetti riconosciuti "ex bieticoltori" possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo.</li> <li>si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OLIO DI OLIVA</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>miglioramento della qualità</li> <li>riconversione varietale</li> <li>protezione dell'ambiente</li> <li>contenimento dei costi di produzione</li> <li>risparmio energetico</li> <li>miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FLOROVIVAISMO</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle condizioni di sicurezza e di lavoro</li> <li>contenimento dei costi di produzione</li> <li>risparmio energetico</li> <li>le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi idrici.</li> <li>sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENERGETICO</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Comparto | Categoria di interventi ammissibili | Limiti e divieti                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     | sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas |

## 6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso in **contributo in conto capitale**: è possibile richiedere una erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale.

### 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

| Tipo di impresa o di società richiedente | Ubicazione dell'impresa o della società richiedente |                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                          | Zone non svantaggiate                               | Zone svantaggiate montane |
| Condotta da agricoltore non giovane      | 35%                                                 | 45%                       |
| Condotta da giovane agricoltore          | 40%                                                 | 50%                       |

La disponibilità finanziaria per l'attuazione del presente bando è pari a € 125.000,00.

## 7. PRIORITA' DI INTERVENTO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

### Priorità d'intervento - Criterio di valutazione

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno 15 punti.

| Codice                     | Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale                                                                                                                                                                                                                    | Punteggio base<br>Max punti<br>25 | Punteggio aggiuntivo GAL<br>Max punti 10 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                          | Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D                                                                                                                                                                                              | 6                                 |                                          |
| 2 non cumulabile con 3 e 4 | Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale                                                                                                                                                                                                                    | 1                                 | 5                                        |
| 3 non cumulabile con 2 e 4 | Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 5                                        |
| 4 non cumulabile con 2 e 3 | Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari                                                                                                                                                                                       | 3                                 |                                          |
| 5                          | Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale                                                                                                                                                                                           | 3                                 |                                          |
| 6                          | Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP, IGP, VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati                                                                                 | 2                                 |                                          |
| 7                          | Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come | 2                                 |                                          |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | indicato al paragrafo 4, lettera F                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| 8                               | Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, lettera E                                                                                                                    | 2         |           |
| 9                               | Adeguatezza impiantistica, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti                                                                                                          | 2         |           |
| 10                              | Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto            | 3         |           |
| 11                              | Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante | 2         |           |
| 12                              | Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta                                                                                                                                                                                                   | 0         | 5         |
| <b>Totale punteggio massimo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25</b> | <b>10</b> |

| Comparto produttivo interessato dagli interventi | Punteggio base<br>Max punti 25 | Punteggio<br>aggiuntivo GAL<br>Max punti 10 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Carne bovina                                     | 10                             | 4                                           |
| Carne suina                                      | 5                              | 10                                          |
| Carne equina                                     | 5                              | 0                                           |
| Carne avicola                                    | 10                             | 0                                           |
| Carne ovicaprina                                 | 10                             | 4                                           |
| Lattiero caseario                                | 14                             | 5                                           |
| Uova                                             | 8                              | 0                                           |
| Miele                                            | 7                              | 7                                           |
| Vitivinicolo                                     | 12                             | 4                                           |
| Ortofrutta                                       | 14                             | 2                                           |
| Cereali                                          | 4                              | 0                                           |
| Olio d'oliva                                     | 10                             | 0                                           |
| Alimenti per animali                             | 8                              | 0                                           |
| Florovivaismo                                    | 12                             | 0                                           |
| Energetico                                       | 10                             | 0                                           |
| <b>Totale punteggio massimo</b>                  | <b>14</b>                      | <b>10</b>                                   |

| Comparto produttivo | Tipo di intervento per ambito territoriale | Punteggio base<br>Max punti 45 | Punteggio aggiuntivo GAL<br>Max punti 24 |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Carne bovina        | Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)  | 36                             |                                          |

|                                 |                                                                                                                        |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                 | Miglioramento della competitività della linea vacca-<br>vitello nelle zone B                                           | 45        |           |
| Carne suina                     | Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)                                                                              | 36        |           |
|                                 | Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone<br>B                                                         | 15        |           |
| Carne equina                    | Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D                                                                     | 18        |           |
| Carne avicola                   | Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)                                                                              | 30        |           |
|                                 | Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone<br>B                                                         | 15        |           |
| Lattiero caseario               | Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D                                                                  | 24        |           |
|                                 | Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti                                                                         | 30        |           |
|                                 | Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)                                                                              | 36        |           |
| Uova                            | Protezione dell'ambiente nelle zone B (*)                                                                              | 36        |           |
|                                 | Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone<br>B                                                         | 15        |           |
| Vitivinicolo                    | Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell'art.<br>22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D       | 30        | 24        |
| Ortofrutta                      | Risparmio idrico                                                                                                       | 36        |           |
|                                 | Incremento immissione sul mercato di produzioni di<br>qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n.<br>1974/06 | 36        | 24        |
| Cereali                         | Risparmio idrico                                                                                                       | 36        |           |
|                                 | Risparmio energetico                                                                                                   | 36        |           |
|                                 | Incremento immissione sul mercato di produzioni di<br>qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n.<br>1974/06 | 36        |           |
| Olio d'oliva                    | Riconversione varietale nelle zone C e D                                                                               | 36        |           |
| Alimenti per<br>animali         | Risparmio idrico                                                                                                       | 36        |           |
|                                 | Risparmio energetico e riduzione dei consumi idrici                                                                    | 45        |           |
|                                 | Incremento immissione sul mercato di produzioni di<br>qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n.<br>1974/06 | 24        |           |
| Florovivaismo                   | Risparmio idrico                                                                                                       | 36        |           |
|                                 | Protezione delle colture nelle zone A, B, C                                                                            | 24        |           |
| <b>Totale punteggio massimo</b> |                                                                                                                        | <b>45</b> | <b>24</b> |

## 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Dal 12 luglio 2010 al 8 novembre 2010.

## 8.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

## 8.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 121 in cui riportare:

- gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi seguenti;

- un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;

- gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;

- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

La Provincia provvede a comunicare al GAL le domande pervenute ai sensi della misura.

## 8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario; Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;
- il progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;

- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.
- Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
- Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;
- g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del "Manuale".

## **8.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **8.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **8.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 8.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **8.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della affidabilità del richiedente;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

A conclusione dell'istruttoria formale e dell'assegnazione del punteggio di propria competenza l'OD trasmette l'esito della valutazione al Gal che provvede ad assegnare il proprio punteggio di priorità e a restituire all'OD l'elenco aggiornato delle domande. L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

### **9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;

- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.2.

## **9.2 RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia, di concerto con il GAL per la parte di propria competenza, ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

## **10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, trasmette al GAL la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il GAL ammette a contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul presente bando, redige la graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e la trasmette e alla Regione Lombardia DG Agricoltura e per conoscenza alla Provincia di competenza. La DG Agricoltura approva la graduatoria con proprio decreto, lo trasmette al GAL, all'OD e all'OPR.

## **11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La D.G. Agricoltura pubblica sul proprio sito web la graduatoria approvata con il decreto di cui al paragrafo precedente. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

Il GAL comunica al beneficiario l'ammissione a finanziamento e divulga il citato provvedimento di ammissione a finanziamento, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.

La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande finanziate chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole.

## **12. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE**

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

## **13. REALIZZAZIONE INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.

### **13.1 PROROGHE**

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di:

- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera B),
- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera C),
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera G).

## **14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

### **14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta. Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

#### **14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

#### **14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

#### **15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “**domanda di pagamento**”, l’erogazione di un anticipo, pari al **20%** dell’importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale. La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale” OPR.

#### **16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ( SAL)**

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola “**domanda di pagamento**” per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell’importo dell’investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell’anticipo.

Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi “Manuale”)
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale” OPR.

#### **17. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO**

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “**domanda di pagamento**” alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del “Manuale”, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;



- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato sopra;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

### **17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 17.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

### **18. CONTROLLI IN LOCO**

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal Capitolo 16 del "Manuale".

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

### **19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100 \times (CR - CA) / CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 \times (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) / \text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

## 20. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR, come indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

## 21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del

relativo importo, ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

## 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione e li invia ad OPR.

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## 23. CONTROLLI EX-POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;

b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari.

Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## 24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;

- OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);

- Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce

comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso. La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.

## **25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

## 25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

## 26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

### 26.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";

12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

13. per i giovani agricoltori raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al paragrafo 3, lettere A e D, entro 36 mesi a decorrere dall'insediamento;

14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;

15. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;

16. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe.

Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 4, lettera I, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;

17. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

18. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;

19. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3.

## **26.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".

Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 26.1, punto 12;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, , e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;

4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 26.1 punto 17. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
5. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla precedente tabella 3, codice 11;
6. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui al paragrafo 4, lettera J, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

## **27. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **28. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## **ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI**

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine, limitatamente ai richiedenti che:

A. debbano adeguarsi ai vincoli posti dalla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006") e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007". Questi soggetti possono richiedere l'acquisto di nuove macchine e attrezzature esclusivamente per:

1. implementare sistemi per il dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti, comprensivo dei costi inerenti:
  - alla mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;
  - l'analisi del terreno per caratterizzare i mappali;
  - la gestione, l'analisi e l'interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);
2. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:
  - dei livelli delle vasche di stoccaggio (sensori);
  - dei mappali interessati all'applicazione (sistema di georeferenziazione);
  - del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti con sistemi informatizzati;
3. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
  - trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell'azoto;
  - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire i fertilizzanti azotati laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.

L'intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell'azoto contenuto negli effluenti di allevamento e nei fertilizzanti.

I sistemi di dosaggio variabile degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti e/o i fertilizzanti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene la distribuzione;
- atti a garantire una distribuzione degli effluenti e/o i fertilizzanti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti differenziata in base alla posizione in campo, basata su sistema GPS, mediante attrezzature che consentano di variare la dose in relazione anche alla velocità di avanzamento. Pertanto il sistema GPS deve avere una precisione sub metrica;
- una programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;
- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;
- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.



L'intervento deve consentire l'acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui **componenti minimi essenziali che devono essere contemporaneamente presenti** sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente e/o di fertilizzante distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da installare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;
- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti e/o del fertilizzante o sulla trattrice;
- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il comando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;
- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli appezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

La razionalizzazione del parco macchine può prevedere l'acquisto di macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi di distribuzione che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e con organi di distribuzione che portino il prodotto raso terra (distribuzione in bande) o interrato.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di programmare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L'intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati **deve essere completato da:**

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;
- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;
- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;
- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel sistema di distribuzione;
- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o nelle vasche di stoccaggio.

L'acquisto di una trattrice è ammesso solo se la stessa risulti necessaria al funzionamento del sistema di distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati e sia strettamente integrata con l'attrezzatura di distribuzione, tanto che quest'ultima non possa funzionare se non con le attrezzature installate in modo permanente sulla trattrice.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della trattrice è indispensabile in quanto non sono disponibili trattrici aziendali atte all'operazione su cui è possibile installare le attrezzature per il controllo della distribuzione degli effluenti.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l'utilizzazione per razionalizzare la distribuzione degli effluenti e/o dei fertilizzanti azotati. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

**Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;**

B. acquistino nuove macchine e attrezzature per il settore forestale, esclusivamente per ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte in tale settore.

Nella seguente tabella sono indicate, distinte per fase produttiva, le macchine e le attrezzature ammissibili.

| <b>Fase produttiva</b>                      | <b>Macchine e attrezzature ammissibili</b>               | <b>Descrizione particolareggiata</b>                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taglio</b>                               | Testata Harvester                                        | Processore per tagliare, sramare, allestire e movimentare il legname                                                                                   |
|                                             | Macchina dedicata - Harvester completo - Feller bunchers | Escavatore cingolato o gommato, motrice dedicata per l'impiego del processore                                                                          |
| <b>Esbosco</b>                              | Torretta (1)                                             | Torretta semovente, cingolata o su ruote, oppure montata su carrello, rimorchio, autocarro                                                             |
|                                             | Stazione motrice mobile (2)                              | Torretta indipendente                                                                                                                                  |
|                                             | Carrello autotraslante motorizzato (3)                   | Carrello per l'esbosco montato su fune portante, auto traslante                                                                                        |
|                                             | Carrello automatico motorizzato (4)                      | Carrello per l'esbosco con automatismo per l'espulsione e il recupero della corda                                                                      |
| <b>Trasporto</b>                            | Forwarder - Skidder                                      | Mezzi dedicati al trasporto del legname in bosco, impiegati spesso anche nelle fasi di esbosco                                                         |
| <b>Prima trasformazione</b>                 | Macchina scortecciatrice (5)                             | Macchina per scortecciare il legname in bosco                                                                                                          |
| <b>Valorizzazione sottoprodotti legnosi</b> | Cippatrice                                               | Macchina per sminuzzare il legname di risulta, in particolare cimali e ramaglie                                                                        |
|                                             | Fasciatrice - Energy wood harvester                      | Macchina fasciatrice per la raccolta delle ramaglie e dei cimali e per l'imballo in fascine delle stesse, montata su mezzo tipo JCB o su camion 3 assi |

(1): ammissibile in alternativa alla “Stazione motrice mobile”;

(2): ammissibile in alternativa alla “Torretta”;

(3): ammissibile in alternativa al “Carrello automatico motorizzato”;

(4): ammissibile in alternativa al “Carrello autotraslante motorizzato”;

(5): ammissibile soltanto se l'impresa/società richiedente dispone già di un impianto aziendale di segagione mobile con motore autonomo, direttamente impiegabile nel bosco, oppure se presenta contestuale richiesta di finanziamento per l'acquisto di tale impianto ai sensi della presente Misura.

La domanda di aiuto deve essere relativa all'acquisto di tutte le macchine e di tutte le attrezzature connesse a una o più delle fasi produttive indicate alla precedente tabella.

E' consentito l'acquisto di una sola o di alcune di tali dotazioni soltanto se tutte le restanti, con riferimento a ciascuna fase produttiva, sono già presenti e utilizzate dall'impresa/società richiedente.

Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'acquisto della dotazioni oggetto di domanda d'aiuto è indispensabile, in quanto non sono disponibili macchine e attrezzature aziendali atte all'operazione. Alla data in cui la Provincia effettua il sopralluogo di cui al paragrafo 18.1 delle presenti disposizioni attuative, per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, tutte le macchine e le attrezzature inerenti a ciascuna fase produttiva oggetto di finanziamento, sia quelle già disponibili sia quelle oggetto di domanda di aiuto, devono essere presenti e utilizzate nell'azienda del beneficiario.

- C. acquistino nuove macchine e attrezzature esclusivamente per promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il miglioramento degli standard di sicurezza quali:
- macchine irroratrici a barra dotate di manica d'aria per ridurre l'entità della deriva del trattamento;
  - macchine irroratrici dotate di organi lambenti per diserbo;
- D. acquistino nuove macchine e attrezzature esclusivamente per semplificare e razionalizzare le tecniche colturali della minima lavorazione e della semina su sodo, limitatamente a:
- 1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:
    - siano dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneumatici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;
    - dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le ruote motrici;
    - abbiano un'equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull'asse anteriore e al 45% sull'asse posteriore;
    - siano equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore delle oscillazioni;
    - siano equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all'accoppiamento con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;
    - di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell'esecuzione di minime lavorazioni;
    - con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;
  - 2) macchine combinate per la minima lavorazione o per la preparazione del letto di semina su terreno sodo;
  - 3) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinate con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la presa di potenza della trattrice.

**Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che implicino l'esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo.**

**ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI**

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | U. Mis. | Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia | Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>100</b> | <b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                     |                                               |
| <b>101</b> | Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102                                                                                      | n.      | E' necessario presentare la fattura                 | € 671,40                                      |
| <b>102</b> | Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P                                                                        | n.      | E' necessario presentare la fattura                 | € 129,11                                      |
| <b>200</b> | <b>OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO</b>                                                                                                                                                                                                       |         |                                                     |                                               |
| <b>203</b> | Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi    | ha      | € 171,00                                            | € 228,00                                      |
| <b>204</b> | Fornitura di letame da altra azienda                                                                                                                                                                                                                    | q       | E' necessario presentare la fattura                 | € 2,25                                        |
| <b>205</b> | Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento                                        | ha      | € 193,67                                            | € 258,23                                      |
| <b>206</b> | Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento                              | ha      | € 646,62                                            | € 1.293,23                                    |
| <b>207</b> | Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)                                                                                                                                                                                   | kg      | E' necessario presentare la fattura                 | € 0,35                                        |
| <b>208</b> | Fornitura di ammendante organico                                                                                                                                                                                                                        | q       | E' necessario presentare la fattura                 | € 3,89                                        |
| <b>209</b> | Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice                                                                               | ha      | € 23,25                                             | € 31,00                                       |
| <b>210</b> | Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni | n.      | € 0,06                                              | € 0,09                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                    |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| <b>211</b> | Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ha    | € 192,50                           | € 240,63   |
| <b>212</b> | Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 centimetri interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha) | Ha    | € 1.152,00                         | € 1.440,00 |
| <b>213</b> | Calcitazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | q     | È necessario presentare la fattura | € 0,98     |
| <b>214</b> | Torba (sacchi 80 l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sacco | È necessario presentare la fattura | € 5,16     |
| <b>215</b> | Scasso, aratura e fresatura per l'impianto di piccoli frutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ha    | € 967,58                           | € 1.290,11 |
| <b>216</b> | Fornitura di concime minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli frutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | q     | È necessario presentare la fattura | € 140,00   |
| <b>217</b> | Concimazione minerale e correzione del pH (zolfo) per l'impianto di piccoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ha    | € 23,25                            | € 31,00    |

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                   | <b>U. Mis.</b> | <b>Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia</b> | <b>Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 | frutti, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento e l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice |                |                                                            |                                                      |
| <b>300</b>      | <b>FORNITURA DELLE PIANTINE</b>                                                                                                      |                |                                                            |                                                      |
| <b>301</b>      | Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri                                        | n.             | E' necessario presentare la fattura                        | € 0,98                                               |
| <b>302</b>      | Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri                                       | n.             | E' necessario presentare la fattura                        | € 1,48                                               |
| <b>303</b>      | Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri                                       | n.             | E' necessario presentare la fattura                        | € 1,98                                               |
| <b>304</b>      | Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri                                        | n.             | E' necessario presentare la fattura                        | € 1,08                                               |
| <b>305</b>      | Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri                                       | n.             | E' necessario presentare la fattura                        | € 1,78                                               |
| <b>306</b>      | Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri                                      | n.             | E' necessario presentare la                                | € 2,48                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                             |       | fattura                             |         |
| <b>307</b> | Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D                                                                                                                                                                     | n.    | € 1,85                              | € 2,18  |
| <b>308</b> | Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D                                                                                                                                                                     | n.    | € 3,21                              | € 3,78  |
| <b>309</b> | Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 centimetri per impianti di biomassa (tipologia C)                                                                                                                                                | n.    | E' necessario presentare la fattura | € 0,22  |
| <b>310</b> | Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 centimetri                                                                                                                                                  | n.    | E' necessario presentare la fattura | € 0,98  |
| <b>311</b> | Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 centimetri                                                                                                                                                   | n.    | E' necessario presentare la fattura | € 1,78  |
| <b>312</b> | Fornitura di piantine di mirtillo gigante                                                                                                                                                                                                   | n.    | E' necessario presentare la fattura | € 5,00  |
| <b>313</b> | Fornitura piante di melo                                                                                                                                                                                                                    | n.    | E' necessario presentare la fattura | € 5,50  |
| <b>400</b> | <b>OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA</b>                                                                                                                                                                                                     |       |                                     |         |
| <b>401</b> | Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo                                                                                                                                                    | litro | E' necessario presentare la fattura | € 23,72 |
| <b>402</b> | Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo                                                                                                                                     | ha    | € 39,42                             | € 46,38 |
| <b>403</b> | Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante                                                                               | n.    | € 1,89                              | € 2,70  |
| <b>404</b> | Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante                                                       | n.    | € 0,45                              | € 0,65  |
| <b>405</b> | Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante | n.    | € 1,65                              | € 2,19  |
| <b>406</b> | Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante                                 | n.    | € 2,23                              | € 2,97  |
| <b>407</b> | Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante                                                                                              | n.    | € 0,32                              | € 0,43  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                     |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|
| <b>408</b> | Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti | ha | € 599,24                            | € 798,98 |
| <b>500</b> | <b>PACCIAMATURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                     |          |
| <b>501</b> | Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri                                                                                                                                                                                                                    | m  | E' necessario presentare la fattura | € 0,29   |
| <b>502</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | € 0,43                              | € 0,54   |
| <b>503</b> | Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri                                                                                                                                                                                        | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,62   |
| <b>504</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. | € 0,30                              | € 0,43   |
| <b>505</b> | Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri                                                                                                                                                                                      | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,77   |
| <b>506</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. | € 0,60                              | € 0,86   |
| <b>507</b> | Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri                                                                                                                                                                                                           | n. | E' necessario presentare la fattura | € 1,50   |
| <b>508</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. | € 0,24                              | € 0,34   |
| <b>509</b> | Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri                                                                                                                                                                                                            | n. | E' necessario presentare la fattura | € 1,80   |
| <b>510</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. | € 0,48                              | € 0,69   |
| <b>600</b> | <b>PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                     |          |
| <b>601</b> | Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a centimetri 60 centimetri e di diametro orientativo di 13-14 centimetri                                                                                                                                                                     | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,42   |
| <b>602</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. | € 0,22                              | € 0,32   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                     |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|------------|
| <b>603</b> | Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 centimetri 100 e di diametro orientativo di 13-14 centimetri                                                                                                                                                                                                                                                         | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,84     |
| <b>604</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 0,22                              | € 0,32     |
| <b>605</b> | Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a centimetri 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,91     |
| <b>606</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 0,60                              | € 0,86     |
| <b>607</b> | Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a centimetri 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. | E' necessario presentare la fattura | € 1,44     |
| <b>608</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 0,60                              | € 0,86     |
| <b>609</b> | Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 metri)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,19     |
| <b>610</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 0,15                              | € 0,22     |
| <b>611</b> | Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 metri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n. | E' necessario presentare la fattura | € 0,42     |
| <b>612</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 0,15                              | € 0,22     |
| <b>613</b> | Pali di testata completi di ancore e tiranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n. | E' necessario presentare la fattura | € 13,68    |
| <b>614</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 35,00                             | € 40,00    |
| <b>615</b> | Pali intermedi completi di filo di ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n. | E' necessario presentare la fattura | € 6,56     |
| <b>616</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 25,00                             | € 30,00    |
| <b>700</b> | <b>OPERAZIONI ACCESSORIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |            |
| <b>701</b> | Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 centimetri) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 metri di altezza e di diametro 10-12 centimetri, distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 centimetri, comprese controventature e scalandrini | m  | E' necessario presentare la fattura | € 5,81     |
| <b>702</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | € 1,74                              | € 2,49     |
| <b>703</b> | Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n. | E' necessario presentare la fattura | € 200,00   |
| <b>704</b> | Posa voce di costo precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. | € 57,54                             | € 71,93    |
| <b>705</b> | Miscuglio per semina dell'interfila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | E' necessario presentare la fattura | € 3,62     |
| <b>706</b> | Impianto di irrigazione a goccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ha | E' necessario presentare la fattura | € 3.220,00 |
| <b>707</b> | Pali in cemento - altezza 200 centimetri (facoltativo a sostegno dell'impianto di irrigazione) per l'impianto di piccoli frutti completi di fili accessori e minuteria                                                                                                                                                                                                                                    | n. | E' necessario presentare la fattura | € 3,02     |



